

**REGOLAMENTO (CE) N. 467/2004 DELLA COMMISSIONE****del 12 marzo 2004****recante modifica del regolamento (CE) n. 279/2004 che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 977/2003 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,*Articolo 1*visto il regolamento (CE) n. 977/2003 della Commissione, del 6 giugno 2003, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 279/2004 è sostituito dal testo seguente:

«I quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003 ammontano a 11 519 capi.»

considerando quanto segue:

A seguito di un errore amministrativo da parte di un organismo nazionale competente nella comunicazione dei quantitativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 977/2003, occorre modificare il regolamento (CE) n. 279/2004 della Commissione <sup>(3)</sup>,*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 7.6.2003, pag. 5. Regolamento rettificato dal regolamento (CE) n. 1361/2003 (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 38).

<sup>(3)</sup> GU L 47 del 18.2.2004, pag. 25.